Spedizione in abbonamento postale — Anno 94° — Numero 228

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 5 ottobre 1953 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 228 DEL 5 OTTOBRE 1953:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per alcuni Comuni della provincia di Cosenza.

(3357)

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per alcuni Comuni della provincia di Rieti.

(3358)

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per alcuni Comuni della provincia di Lucca.

(3359)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1953, n. 714.

Regolamentazione delle norme previste dall'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1065, per l'accesso al grado di vice-rettore nei Convitti nazionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto l'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1065;

Veduto l'art. 87 della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La promozione al grado di vice rettore nei Convitti nazionali è disposta in seguito a concorso per titoli ed esami al quale possono partecipare gli istitutori, provvisti di laurea, con almeno undici anni di servizio nel ruolo educativo dei Convitti nazionali.

Art. 2.

Il concorso di cui al precedente articolo è bandito ogni anno con decreto del Ministro per la pubblica istruzione quando vi siano posti risultanti vacanti nel grado di vice rettore alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

Il bando determina le modalità ed i termini per lo svolgimento del concorso.

Le prove di esame hanno luogo in Roma.

L'esame consiste in tre prove scritte ed in una prova orale.

Le prove scritte vertono, rispettivamente, sulle seguenti materie:

a) pedagogia;

b) cultura storico-letteraria;

c) prova pratica concernente l'applicazione di leggi e regolamenti riguardanti l'istruzione elementare, l'istruzione media ed i Convitti nazionali.

La prova orale consiste in un colloquio, della durata non minore di quarantacinque minuti, sulle seguenti materie: pedagogia, diritto civile, istituzioni di diritto amministrativo, contabilità generale dello Stato, leggi e regolamenti concernenti l'istruzione elementare e media ed i Convitti nazionali.

Il tema di ciascuna prova scritta viene estratto da una terna di temi predisposti dalla Commissione, alla presenza dei candidati immediatamente prima dell'inizio della prova.

Art. 3.

Il Ministro per la pubblica istruzione nomina la Commissione giudicatrice che è composta di un consigliere di Stato che la presiede, del direttore generale dell'istruzione classica, o di un funzionario dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione di grado non inferiore al 6°, di un professore ordinario di università, di un ispettore centrale per l'istruzione secondaria e di un rettore dei Convitti nazionali.

Un funzionario di grado non inferiore al 9° adempie alle mansioni di segretario della Commissione.

Art. 4.

Non sono ammessi alla prova orale quei candidati che non abbiano conseguita una votazione almeno pari a trentacinque cinquantesimi in ciascuna delle prove scritte, e non può risultare vincitore il candidato che non abbia meritato almeno la stessa votazione nella prova orale.

I vincitori, tenuto conto delle preferenze di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e delle successive modificazioni ed integrazioni, nei casi di parità di punteggio sono graduati in base al punto complessivo conseguito nelle prove di esame e per titoli, e, a tal uopo ciascun commissario può disporre di dieci voti per ciascuna delle prove scritte, di dieci per quella orale e di dieci per i titoli.

I criteri di valutazione dei titoli sono determinati preliminarmente dalla Commissione, ed in base ai criteri stabiliti i titoli dei candidati, che abbiano superato le prove scritte, devono essere valutati prima della prova orale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1953
Atti del Governo, registro n. 79, foglio n. 64. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1953, n. 715.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, modificato con regi decreti 5 ottobre 1939, n. 1847; 26 ottobre 1940, n. 2058; 16 marzo 1942, n. 323, e con decreti del Presidente della Repubblica

23 settembre 1949, n. 932; 31 ottobre 1950, n. 1308; 11 aprile 1951, n. 953; 25 luglio 1952, n. 1501; 26 ottobre 1952, n. 4529 e 10 febbraio 1953, n. 384;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 107 (già 92). — Nell'elenco degli Istituti della Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali è aggiunto quello di « Istituto di chimica organica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1953

EINAUDI

BETTIOL

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1953
Atti del Governo, registro n. 79, foglio n. 70. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1953, n. 716.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regi decreti 5 ottobre 1939, n. 1743; 26 marzo 1942, n. 328; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946, n. 398, e con decreti del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1949, n. 1027; 11 aprile 1951, n. 565; 23 gennaio 1952, n. 365 e 26 ottobre 1952, n. 4542;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato:

L'art. 7, è sostituito dal seguente:

« L'esame di laurea in farmacia consiste in prove pratiche e in un esame orale. Le prove pratiche sono costituite da un'analisi qualitativa, un'analisi quantitativa, un'analisi o preparazione di due prodotti farmaceutici, una prova pratica di tecnica farmaceutica.

Il candidato deve presentare alla Segreteria, almeno quindici giorni prima dell'esame, una dissertazione scritta, preferibilmente di carattere sperimentale, su argomento da lui scelto ed approvato dal professore della materia cui si riferisce. La Segreteria cura che tale dissertazione sia subito inviata alla Facoltà.

L'esame orale comprende la discussione di tale dissertazione e delle prove pratiche ed un colloquio professionale nel quale il candidato deve dimostrare la sua conoscenza dei medicamenti, dei tossici e degli antidoti delle droghe e delle piante medicinali, e rispondere sull'arte del ricettare, sulla farmacopea e su quelle parti della legislazione sanitaria che hanno attinenza con la farmacia.

Ove il risultato delle prove pratiche o del colloquio preliminare sia ritenuto dalla maggioranza della Commissione assolutamente lontano dalla sufficienza, il candidato è tenuto a ripetere le prove in altra sessione prima della discussione della tesi.

La ripetizione delle prove non implica il pagamento di nuove tasse ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1953

EINAUDI

BETTIOL

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1953
Atti del Governo, registro n. 79, foglio n. 69. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1953, n. 717.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione temporanea « æque principaliter » delle parrocchie di San Martino a Lano e di Santa Maria Assunta a Mensanello, località entrambe in comune di Colle Val d'Elsa (Siena).

N. 717. Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Colle Val d'Elsa in data 28 ottobre 1952, relativo all'unione temporanea « æque principaliter » delle parrocchie di San Martino a Lano e di Santa Maria Assunta a Mensanello, località entrambe in comune di Colle Val d'Elsa (Siena).

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1953
Atti del Governo, registro n. 79, foglio n. 49. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1953, n. 718.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in frazione Zortea del comune di Canale San Bovo (Trento).

N. 718. Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 10 febbraio 1943, integrato con dichiarazione 19 febbraio 1951 e postilla 17 dicembre 1952, relativo alla erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in frazione Zortea del comune di Canale San Bovo (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1953
Atti del Governo, registro n. 79, *foglio n.* 52. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1953, n. 719.

Autorizzazione all'Università degli studi di Urbino ad acquistare dall'Amministrazione finanziaria dello Stato il fondo denominato « Le Vigne ».

N. 719. Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Urbino viene autorizzata ad acquistare dall'Amministrazione finanziaria dello Stato il fondo denominato « Le Vigne » sito in Urbino.

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1953
Atti del Governo, registro n. 79, *foglio n.* 71. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1953, n. 720.

Erezione in ente morale della Fondazione « Coniugi Fava », con sede nel comune di Ravenna.

N. 720. Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Fondazione « Coniugi Fava », con sede nel comune di Ravenna, viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1953
Atti del Governo, registro n. 79, *foglio n.* 61. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1953.

Ottavo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 15 aprile 1920, col quale fu approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Catania;

Visti i regi decreti 26 marzo 1922, 24 gennaio 1926, 10 luglio 1930, 2 agosto 1938, 7 agosto 1936 ed i decreti Presidenziali 26 febbraio 1949, 4 novembre 1951, con i quali furono approvati rispettivamente il primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo elenco suppletivo delle acque pubbliche della Provincia stessa;

Visto il decreto Ministeriale 21 novembre 1946, n. 3900, con il quale venne disposta la pubblicazione dello schema dell'ottavo elenco suppletivo della Provincia in parola;

Visti gli atti dell'istruttoria esperita ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche, durante la quale non sono stati presentati opposizioni o reclami;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso con voto n. 2503 del 2 ottobre 1948;

Visti gli articoli 1 e 103 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' approvato l'ottavo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti in territorio della provincia di Catania, giusta l'unito esemplare visto dal Ministro proponente che è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1953

EINAUDI

SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *settembre* 1953
Registro n. 29 *Lavori pubblici, foglio n.* 399

Schema di ottavo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Catania

N. d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	Pozzo «Scannacavoli» della ditta Vito Rapisardi e Beatrice Magrì. Portata presunta litri 3 al secondo	Contrada Scannacavoli	Territorio S.ta Maria di Licodia	Tutte le acque che si estraggono dal pozzo
2	Sorgente Turchio, facente parte del gruppo di sorgenti «Tavolone, Consolazione, Madonna del Sangue alta, Madonna del Sangue bassa e Reitana» già dichiarata demaniale con r. d. 7 settembre 1936. Portata presunta litri sec. 350	Utilizzata per uso agricolo e potabile. Lo sfocio allo sbocco della galleria di eduzione	Acicatena ed Aci S. Antonio	Per l'intera sua portata

(4740) Visto, *il Ministro*: SPATARO

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1953.
Classificazione dei comprensori di bonifica montana ai sensi dell'art. 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
E CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991, recante provvedimenti in favore dei territori montani, che prevede la possibilità di delimitare e di classificare in comprensori di bonifica montana quei territori montani che, a causa del degradamento fisico o del grave dissesto economico, non siano suscettibili di una proficua sistemazione produttiva senza il coordinamento della attività dei singoli e l'integrazione della medesima ad opera dello Stato, nonchè consente la inclusione nei comprensori di bonifica montana anche di territori che non presentino le caratteristiche di cui all'art. 1 della suddetta legge, quando ciò sia reso necessario dalle esigenze della sistemazione e dalla organicità dell'intervento pubblico;

Visto l'art. 15, primo comma, della legge citata, il quale prescrive che entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge stessa dovranno essere determinati quei comprensori di bonifica classificati a' termine del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e quei bacini montani, delimitati ai sensi del titolo II del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, che abbiano le caratteristiche dei comprensori di bonifica montana e che pertanto debbano essere regolati dalle norme per essi stabilite dalla legge recante provvedimenti in favore dei territori montani;

Considerato che, ai sensi del citato articolo, secondo comma, i limiti territoriali delle zone che restino a far parte dei comprensori di bonifica regolati dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, riclassificati ai sensi del precedente comma, e nelle quali sono applicabili, in quanto più favorevoli, le disposizioni per i territori montani previste dalla relativa legge n. 991, dovranno essere stabiliti con successivi decreti del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con quello per i lavori pubblici;

Decreta:

Articolo unico.

I seguenti comprensori di bonifica, classificati ai termini del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e i seguenti bacini montani delimitati ai sensi del titolo II del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, vengono riclassificati in comprensori di bonifica montana, dando origine ai nuovi comprensori per ciascuno indicati:

REGIONI	PROVINCIE	Comprensori di bonifica da riclassificare	Bacini montani da riclassificare	Denominazione dei nuovi comprensori di bonifica montana
Lombardia	Sondrio	Piano di Tovo e Lovero, Piano di Chiuro e Nigola, Piano dei 4 comuni, Piano di Castione e Cedrasco, Piano della Selvetta, Piano di Spagna	F. Adda alpino, T. Ratti, T. Lesina, T. Bitto, T. Masino, T. Tartano, T. Cervio, T. Mallero, T. Lenasco, T. Rezzelasco	1) Dell'Adda alpino
Id.	Como	—	T. Rezzo e T. Cuccio	2) Delle valli di Cavargna e di Rezzo
Veneto	Udine	—	Alto Tagliamento e Fella	3) Dell'alto Tagliamento e Fella
Id.	Id.	—	T. Cellina e T. Meduna	4) Del Cellina e del Meduna
Id.	Belluno	—	T. Tesa e T. Rai e suoi affluenti	5) Del Tesa e Rai e suoi affluenti
Id.	Vicenza	—	T. Astico, T. Valletta Longhella, F. Brenta	6) Dell'Astico, del Valletta Longhella e del Brenta
Id.	Id.	—	T. Leogra	7) Del Leogra
Piemonte	Novara	—	T. Melezzo or. e occ. e affluenti	8) Della val Vigezzo
Id.	Cuneo	—	T. Stura di Demonte	9) Della valle Stura di Demonte
Id.	Alessandria	—	T. Curone e T. Borbera	10) Del Curone e del Borbera
Id.	Aosta e Torino	F. Dora Baltea (parte)	—	11) Della Valle d'Aosta
Id.	Torino	T. Orco	—	12) Dell'Orco
Liguria	Genova Piacenza Pavia	—	F. Trebbia	13) Del Trebbia
Id.	La Spezia Massa Carrara	F. Vara (parte)	—	14) Del Vara
Id.	Savona Imperia Cuneo	—	F. Centa	15) Del Centa

REGIONI	PROVINCIE	Comprensori di bonifica da riclassificare	Bacini montani da riclassificare	Denominazione dei nuovi comprensori di bonifica montana
Liguria	Imperia	—	T. Argentina	16) Dell'Argentina
Emilia	Parma Reggio Emilia Genova La Spezia Massa Carrara	—	T. Taro-Ceno, T Baganza, T Parma, T. Enza	17) Dell'Appennino Parmense
Id.	Forlì Firenze Pesaro	Media e Bassa Collina Forlivese (parte)	T. Alto Savio, T Alto Bidente, T. Alto Rabbi	18) Del Savio, del Bidente, del Rabbi e della Montagna forlivese
Id.	Reggio Emilia Modena	T. Secchia - Crostolo (parte)	—	19) Del Secchia Crostolo
Id.	Bologna Modena Firenze Pistoia Ravenna	Consorzio della Grande Bonificazione Renana (parte)	T. Orsigna, T. Randaragna, T Rio Maggiore, T. Alto Rio Fantino, T Silla, T Marano, T. Limentra di Treppio, T. Brasimone, T. Vezzano, T Farnedola, T. Alto Setta, T Savena, T, Rio Voglio ed Alto Sambro, Rio Muro	20) Dell'alto bacino del Reno
Id.	Ravenna Firenze Forlì Bologna	Brisighella (parte)	—	21) Di Brisighella
Toscana	Arezzo Forlì	—	F. Tevere e suoi affluenti, e T. Singerna	22) Dell'alta valle Tiberina e del Singerna
Id.	Arezzo Firenze	—	F. Arno (a monte di Stia), T Staggia, T. Fiumicello, T Sova-Roviesine, T Solano, T. Archiano, T. Rovello, T Corsalone, T. Teggina, T Soleggine, T Salutio, T Ciuffenna, T Agna, Fosso Pillozze	23) Del Casentino Valdarno
Id.	Siena Grosseto Viterbo Terni	F. Paglia sup. (parte)	—	24) Del Paglia superiore
Id.	Siena	F. Orcia (parte)	—	25) Dell'Orcia
Id.	Pistoia Lucca	—	F. Lima	26) Del Lima
Id.	Firenze	T. Alto Santerno (parte)	—	27) Dell'alto Santerno
Id.	Grosseto Siena Viterbo	—	T Fiora	28) Del Fiora
Id.	Lucca	—	T Serchio di Soraggio	29) Del Serchio di Soraggio
Id.	Firenze	—	F. Sieve	30) Della Sieve
Marche	Macerata	—	F. Alto Nera	31) Dell'alto Nera
Id.	Perugia	—	F. Chienti	32) Del Chienti
Id.	Ancona Macerata Perugia Pesaro	—	F Esino	33) Dell'Esino
Id.	Pesaro	F. Foglia (parte)	—	34) Del Foglia
Id.	Arezzo	—	F Metauro	35) Del Metauro
Id.	Ascoli Piceno L'Aquila Teramo Rieti Macerata	fra Tronto ed Ete Morto (parte)	—	36) Del Tronto e Tenna
Id.	Pesaro Arezzo Forlì	—	F Marecchia	37) Del Marecchia
Umbria	Perugia Macerata Rieti Ascoli Piceno Terni	—	F Corno	38) Del Corno

REGIONI	PROVINCIE	Comprensori di bonifica da riclassificare	Bacini montani da riclassificare	Denominazione dei nuovi comprensori di bonifica montana
Umbria	Terni Viterbo	Baschi-Orte (parte)	—	39) Del Baschi-Orte
Lazio	Rieti, Terni e L'Aquila	—	F. Velino	40) Del Velino
Id.	Frosinone	Conca di Sora (parte)	—	41) Della Conca di Sora
Id.	Roma Frosinone Rieti L'Aquila	—	Fiume Aniene	42) Dell'Aniene
Abruzzi e Molise	L'Aquila	Alto Bacino del Sangro (parte)	—	43) Dell'alto bacino del Sangro
Id.	Teramo L'Aquila	F. Vomano (parte)	—	44) Del Vomano
Id.	Campobasso Chieti	—	F. Trigno	45) Del Trigno
Id.	Chieti	—	F. Sinello	46) Del Sinello
Id.	Campobasso Foggia Benevento	—	F. Fortore	47) Del Fortore
Campania	Salerno	—	F Calore	48) Del Calore
Lucania	Potenza Salerno	Alto Agri (parte)	—	49) Dell'alto Agri
Id.	Potenza	T. Gallitello, Fossa Cupa, Camastra (parte)	—	50) Del Gallitello, Fossa Cupa e Camastra
Id.	Potenza Matera	Medio Agri e Sinni (parte)	—	51) Del medio Agri e del Sinni
Calabria	Reggio Calabria	—	T. S. Elia, T Melito, T. Amendolea, T. Laverde, T. Bonamico, T Careri, Fiumara di Bruzzano	52) Del versante ionico e dello Aspromonte
Id.	Catanzaro	Alli-Punta delle Castella (parte)	—	53) Dell'« Alli-Punta delle Castella »
Id.	Catanzaro Reggio Calabria	Mesima-Marepotamo (parte)	—	54) Del Mesima-Marepotamo
Id.	Cosenza Catanzaro	Silano e Territori jonici contermini (parte)	—	55) Silano e dei Territori jonici contermini
Id.	Catanzaro Cosenza	Lipuda fiume Nicà (parte)	—	56) Di Lipuda fiume Nicà
Id.	Reggio Calabria Catanzaro	Caulonia (parte)	—	57) Di Caulonia
Sicilia	Agrigento Palermo	T. Platani, T. Ternana, T. Verduro, T Magazzolo (parte)	—	58) Del Platani-Magazzolo
Id.	Catania Messina Enna	F Simeto (parte)	—	59) Del Simeto
Id.	Messina Catania	—	F Alcantara	60) Dell'Alcantara
Sardegna	Nuoro	Nuorese (parte)	—	61) Del Nuorese

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 febbraio 1953

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
FANFANI

Il Ministro per i lavori pubblici
ALDISIO

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1953
Registro n. 5 Agricoltura e foreste, foglio n. 344

(4743)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un immobile sito in Orbetello (Grosseto).

Con decreto commissariale in data 18 settembre 1953, numero 62492, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare dal comune di Orbetello (Grosseto) la donazione di un'area edificatoria della superficie di mq. 2300, indicata nel catasto terreni di Orbetello, alla partita n. 221, foglio n. 89, facente parte della particella n. 26, da destinarsi alla costruzione di una Casa della Madre e del Bambino.

(4747)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un relitto d'alveo lungo il deviatore Marecchia, sito in località Fornace Marecchia del comune di Rimini.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze 25 marzo 1953, n. 2677, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un relitto d'alveo lungo il deviatore Marecchia, sito in località Fornace Marecchia del comune di Rimini, individuato nel catasto del comune di Rimini al foglio n. 65, mappale n. 72-b, della superficie di mq. 1630, ed indicato nella planimetria 30 aprile 1952, in scala 1:2000, firmata dal capo dell'Ufficio del genio civile di Forlì, che fa parte integrante del decreto stesso.

(4761)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Arquata del Tronto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952.

Con decreto interministeriale in data 8 giugno 1953, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1953, registro n. 27 Interno, foglio n. 25, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) di un mutuo di L. 1.455.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(4772)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Fara San Martino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952.

Con decreto interministeriale in data 16 giugno 1953, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1953, registro n. 27 Interno, foglio n. 28, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Fara San Martino (Chieti) di un mutuo di L. 600.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(4773)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Fondi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 6 giugno 1953, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1953, registro n. 27 Interno, foglio n. 23, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Fondi (Latina) di un mutuo di L. 4.540.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(4778)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cava dei Tirreni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952.

Con decreto interministeriale in data 5 giugno 1953, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1953, registro n. 27 Interno, foglio n. 29, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cava dei Tirreni (Salerno) di un mutuo di L. 11.900.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(4775)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma

Il sig. Giuseppe Mercurio di Raimondo, nato a Orosei (Nuoro) il 17 febbraio 1919, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari conseguito presso la Università di Cagliari nel 1953.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Cagliari.

(4784)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO

PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 226

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 3 ottobre 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,94
1 dollaro canadese	»	636,37

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,83

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Paese		Cambio	
Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87 48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142 90	» franco svizzero

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.